



La Segreteria Nazionale

www.siap-polizia.org

DECRETO MILLEPROROGHE ARTICOLI DI INTERESSE

Di seguito pubblichiamo gli articoli del cosiddetto decreto mille proroghe, che interessano direttamente o indirettamente il nostro lavoro e le attività connesse di ordine più generale.

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI NORMATIVI D.L. n. 202/2024 – A.S. n. 1337 (L'articolo 22 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 28 dicembre 2024).

Articolo 1, comma 9 (Responsabilità erariale) L'articolo 1, comma 9, proroga di quattro mesi, e precisamente dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025, la disposizione del decreto-legge n. 76/2020 che limita la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave.

Articolo 2, comma 1, lettera a) (Percorso di carriera del personale dirigente della Polizia di Stato) L'articolo 2, comma 1, lettera a), proroga al 30 giugno 2025 il termine di decorrenza dell'applicazione le disposizioni concernenti il percorso di carriera necessario per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante l'ordinamento del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato.

Articolo 2, comma 1, lettera b) (Disapplicazione dell'ordinario meccanismo dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate) L'articolo 2, comma 1, lettera b), proroga a tutto il 2025 la disapplicazione (vigente nell'arco temporale 2018-2024) dell'ordinario meccanismo dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia (ad ordinamento così civile come militare) e delle Forze armate.

Articolo 2, commi 2 e 3 (Permessi di soggiorno per sfollati dall'Ucraina) L'articolo 2 prevede: al comma 2, che possano essere rinnovati (a richiesta) fino al 4 marzo 2026 i permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024, rilasciati agli sfollati dall'Ucraina; al comma 3, che in occasione di tale rinnovo essi possano essere convertiti in permessi per lavoro, per l'attività effettivamente svolta.

Articolo 2, comma 4 (Graduatorie di alcuni concorsi per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco) L'articolo 2, comma 4 proroga al 31 dicembre 2025 la validità di graduatorie approvate nel corso del 2023, di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nella qualifica di vigile del fuoco o di vice direttore tecnico-scientifico (negli ambiti professionali di biologia, chimica o psicologia).

Articolo 2, comma 5, lettera a) (Proroga della validità di una graduatoria di reclutamento di personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco) L'articolo 2, comma 5, lettera a) proroga al 30 giugno 2025 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento



nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019.

Articolo 2, comma 5, lettera b) (Contributo a familiari di personale di Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Forze armate, deceduto per attività di servizio antiCOVID-19) L'articolo 2, comma 5, lettera b) estende al 30 aprile 2025 la possibilità di utilizzare le risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso, in conseguenza dell'attività di servizio prestata.

Articolo 2, comma 6 (Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle Polizie municipali) Il comma 6 dell'articolo 2 proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, il termine entro cui anche i comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti possono avviare la sperimentazione semestrale dell'uso di armi ad impulsi elettrici (cd. taser) da parte delle Polizie municipali.

Articolo 3, comma 7 (Proroga inerente al Servizio pubblico di connettività) L'articolo 3, comma 7, estende al 31 dicembre 2025 la durata degli strumenti di acquisto e di negoziazione, realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori, aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività (SPC).

Articolo 4, comma 7, lettera d) (Proroga della disciplina transitoria in tema di limitazione della responsabilità penale a titolo di omicidio colposo e lesioni personali colpose per fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria) La lettera in titolo proroga di un anno l'applicazione di una disciplina transitoria che prevede la limitazione della punibilità per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose qualora il fatto sia stato commesso nell'esercizio di una professione sanitaria e in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Per effetto di tale proroga, fino al 31 dicembre 2025 gli esercenti una professione sanitaria potranno essere chiamati a rispondere per i fatti anzidetti, se commessi in una situazione di grave carenza di personale sanitario, solo in presenza di colpa grave.

Articolo 7, comma 1 (Misure di proroga in materia di politiche abitative) L'articolo 7, comma 1, proroga, fino al 31 dicembre 2025, la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Si prevede, inoltre, fino al 31 dicembre 2025, l'obbligo di notifica della proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Sono inoltre rinnovati, fino al 31 dicembre 2025, i contratti scaduti, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, in base a determinate condizioni.

Articolo 7, comma 3 (Sicurezza delle gallerie ferroviarie) Il comma 3 dell'articolo 7 differisce dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025 i termini previsti da alcune disposizioni del decreto ministeriale del 2005, relativo alla sicurezza delle gallerie ferroviarie, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) contenente apposite linee guida, relative a prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione che i gestori e le imprese ferroviarie dovranno applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria, assicurando in tal modo l'omogeneità della normativa nazionale con quella unionale in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie del sistema ferroviario.



Articolo 7, comma 4 (Sospensione aggiornamento sanzioni del Codice della strada) L'articolo 7, comma 4, proroga al 2025 la sospensione dell'aggiornamento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada. Conseguentemente, proroga al 1° dicembre 2025 il termine entro cui deve essere adottato il decreto ministeriale relativo agli importi delle citate sanzioni, che saranno applicati dal 1° gennaio 2026 e che devono essere aggiornati in base all'andamento inflattivo del biennio 2024-2025.

Articolo 8 (Proroga di termini in materie di competenza DEL Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale) L'articolo 8 prevede per l'anno 2025 un finanziamento aggiuntivo di 2,34 milioni di euro relativo a misure per la sicurezza degli uffici e del personale all'estero.

Articolo 9, comma 1 e comma 5 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa) L'articolo 9, comma 1, alla lettera a), proroga al 31 dicembre 2025 il termine del regime transitorio del collocamento in ausiliaria, di cui all'articolo 2229, comma 1 del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66). La lettera b), apporta modifiche all'articolo 2230 del Codice dell'ordinamento militare, relativo alla definizione delle unità di personale da collocare in ausiliaria ai sensi dell'articolo 2229. Il comma 5 riporta la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1.

Articolo 9, comma 2 (Digitalizzazione processi penali militari) La norma in esame proroga nuovamente, fino al 31 dicembre 2025 la previsione, introdotta durante l'emergenza da Covid-19, che consente il deposito in via informatica di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari.

Articolo 9, commi 3 e 4 (Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari) L'articolo 9, ai commi 3 e 4, reca disposizioni transitorie riguardanti la rappresentatività, i distacchi e i permessi retribuiti delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari (APCSM). Le disposizioni di cui ai citati commi 3 e 4 sono finalizzate a garantire la necessaria continuità delle funzioni delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari.

Articolo 10, comma 1 e comma 2 (Tirocinio dei magistrati) L'articolo 10, comma 1, riduce la durata del tirocinio previsto per i magistrati ordinari da 18 a 12 mesi anche con riferimento a coloro che risultano idonei nei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024. Il comma 2 reca la relativa copertura finanziaria.

Articolo 10, comma 3 (Proroga di termini in materia di esclusione da procedure di mobilità per il personale del Ministero della giustizia) Il comma 3 dell'articolo 10 differisce ulteriormente fino al 1° gennaio 2026 l'applicazione della disciplina in materia di mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia.

Articolo 10, commi 4-6 (Rispristino sezioni distaccate insulari) L'articolo 10, commi da 4 a 6, proroga l'operatività delle sezioni distaccate di tribunale di Ischia, Lipari e Portoferraio sino al 31 dicembre 2025.

Articolo 10, comma 7 (Intercettazioni mediante infrastrutture digitali interdistrettuali) L'articolo 10, comma 7, proroga al 31 dicembre 2025 il termine a partire dal quale dovranno essere utilizzate le cd. infrastrutture digitali interdistrettuali per compiere le operazioni di intercettazione nei procedimenti penali.

Articolo 10, comma 8 (Proroga del divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia) Il comma 8 dell'articolo 10 proroga al 31 dicembre 2025 il divieto di comando, distacco o assegnazione ad altre am-



ministrazioni del personale non dirigenziale dell'amministrazione della giustizia.

Articolo 12 (Destinazione del cinque per mille) L'articolo 12 estende di un ulteriore anno il regime transitorio relativo al cinque per mille IRPEF per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021, prevedendo che esse continuano, fino al 31 dicembre 2025, ad essere destinatarie della quota del cinque per mille.

Articolo 15, comma 1 (Rinvio dell'operatività dell'organo consultivo di tutela degli interessi dei tifosi nelle società sportive professionistiche) L'articolo 15, comma 1, rinvia dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine a decorrere dal quale si applicano le disposizioni in materia di costituzione di un organo consultivo rappresentativo delle tifoserie negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche.

Articolo 18, comma 1 (Proroga delle misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica) L'articolo 18, comma 1, proroga dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025 i termini di efficacia di alcune disposizioni previste, in via transitoria, dal decreto legge 7/2015 in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza (AISI, AISE e DIS). Fino a tale data: ▪ il personale dei servizi può, previa autorizzazione, porre in essere condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo; ▪ al personale delle Forze armate adibito alla tutela delle strutture e del personale dei servizi di informazione per la sicurezza può essere attribuita la qualifica di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione; ▪ le identità di copertura degli addetti dei servizi di sicurezza possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali dandone comunicazione all'autorità giudiziaria con modalità riservate; ▪ l'autorità giudiziaria - su richiesta dei vertici del DIS, dell'AISI e dell'AISE - autorizza gli addetti dei servizi di informazione per la sicurezza a deporre nel processo penale con identità di copertura ove sia necessario mantenere celate le loro vere generalità nell'interesse della sicurezza dello Stato o per tutelarne l'incolumità.

Articolo 18, comma 2 (Proroga in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica a svolgere colloqui personali con detenuti) L'articolo 18, comma 2, proroga dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti ai fini di prevenzione del terrorismo internazionale.

Articolo 20 (Proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in favore dei profughi dall'Ucraina titolari del regime di protezione temporanea) L'articolo 20 prevede disposizioni finalizzate a garantire la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 delle misure di accoglienza e assistenza nei confronti dei profughi dall'Ucraina titolari del regime di protezione temporanea, prorogato in sede di Unione europea fino al 4 marzo 2026, nonché a consolidare nelle forme ordinarie le relative misure, cessato lo stato di emergenza, riconducendole in capo alle amministrazioni ordinariamente competenti. In particolare si prevede: la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 dei progetti di accoglienza nell'ambito del sistema di accoglienza e integrazione (SAI) in scadenza al 31 dicembre 2024; la corresponsione di un contributo una tantum per chi dichiara di non aver bisogno della prosecuzione dell'assistenza pubblica; anticipazioni per gli enti titolari di convezioni per l'assistenza diffusa, disponibili alla proroga; la cessazione del contributo di sostentamento per i titolari di permessi per protezione temporanea rilasciati dopo il 1° febbraio; la prosecuzione, in via transitoria ed eccezionale, a cura delle prefetture, delle resi-



due forme di accoglienza eventualmente ancora assicurate dalle strutture territoriali di protezione civile; il trasferimento delle risorse alle amministrazioni ordinariamente competenti per le misure di assistenza. A tal fine, si provvede mediante una o più ordinanze del Capo del Dipartimento di protezione civile, da adottare entro il 31 gennaio 2025, previo parere delle Regioni e Province Autonome e di concerto con il Ministero dell'interno, in deroga ad una serie di disposizioni normative.

Articolo 21, commi 1 e 2 (In materia di certificazioni dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea) L'articolo 21, comma 1 e 2 abrogano talune disposizioni relative all'auto-certificazione degli stranieri non cittadini dell'Unione europea, contenute in un decreto-legge del 2012, ripristinando al contempo previsioni che allora furono espunte.

Articolo 21, commi 4 e 5 (Abrogazione della disciplina sanzionatoria per gli inadempimenti degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19, estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori e annullamento delle sanzioni) I commi 4 e 5 dell'articolo 21 abrogano la disciplina che comminava una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni degli obblighi (posti in via transitoria e già non più vigenti) di vaccinazione contro il COVID-19 e dispongono l'estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori e l'annullamento delle sanzioni già irrogate. L'intervento normativo in esame specifica che restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, in ragione delle sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto (28 dicembre 2024).